

STATUTO

**S.G. CASSIODORO - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA**

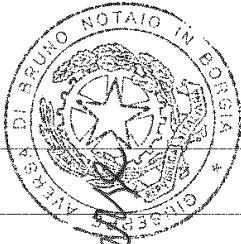
DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: STALETTI' CZ PIAZZA DANTE 10
Numero REA: CZ - 209265
Codice fiscale: 03729400790
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato.....A..... Repertorio n...3.1... Raccolte n...25.....	
	-----STATUTO DELLA SOCIETA'-----	
	"S.G. CASSIODORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	
	-----RESPONSABILITA' LIMITATA"-----	
	----- TITOLO I-----	
	-----DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----	
	-----Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----	
	E' costituita con sede nel Comune di Staletti (CZ), la Socie-	
	tà cooperativa denominata "S.G. CASSIODORO - SOCIETA'	
	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA "in sigla	
	"S.G. CASSIODORO - SOC. COOP. SOCIALE A.R.L."-----	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.-----	
	-----Art. 2 (Durata)-----	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2090 e potrà es-	
	sere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.-----	
	-----TITOLO II-----	
	-----SCOPO - OGGETTO-----	
	-----Art. 3 (Scopo mutualistico)-----	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-	
	le dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della leg-	
	ge 381/91.-----	
	- 1 -	



Fusepe Aranda

Alere Morosano

F. L. L.

Alf. M.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.-----

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale. -----

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.---

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazio-

ne coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.-----

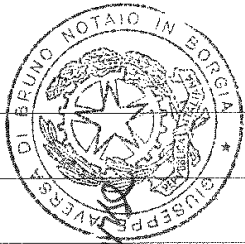
La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.-----

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.-----

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.-----

-----**Art. 4 (Oggetto sociale)**-----

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto: l'attività di assistenza residenziale e non residenziale rivolta a soggetti autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti, a causa anche di handicaps fisici e/o psichici, a particolari situazioni socio-familiari, a problemi derivanti da condizioni psicologiche, sociali, economiche, familiari, d'età, etnia o altro.-----



Giuseppe Averza

Olivero Neroni

Giuseppe

[Signature]

L'attività è rivolta inoltre a soggetti fragili come minori, uomini e donne in difficoltà e soggetti immigrati. -----

La cooperativa si propone inoltre di assistere in qualsiasi modo e forma ogni persona che lo richieda, italiana o straniera, al fine di migliorare la qualità della sua vita e del suo complesso sociale e di prevenire le situazioni di rischio di emarginazione sociale.-----

La cooperativa intende perseguire questi scopi attraverso gli strumenti che riterrà più idonei, fra cui, a titolo esemplificativo, interventi assistenziali e/o terapeutici ambulatoriali e domiciliari, realizzazione e promozione di attività di tipo educativo, sociale, assistenziale, socio - sanitario, sanitario, sportivo, ricreativo, turistico, culturale e/o comunque idonei al miglioramento delle condizioni di vita del singolo, ed ogni altra attività che si rivelasse utile al raggiungimento degli scopi sociali.-----

La cooperativa potrà, inoltre, curare la gestione di servizi e strutture di ritrovo e ristorazione (bar, ristoranti, mense, circoli, e simili), di ricezione (campeggi, ostelli, aziende agrituristiche, e simili) e svolgere attività di studio, didattiche, culturali, informative e formative, promuovendo e gestendo anche corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione e perfezionamento, anche in collegamento con Enti Locali, Regionali, Statali, Comunitari o con enti Privati.-----

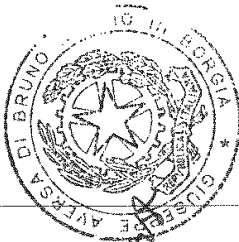
La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.-----

Per il solo conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa, in forma strumentale all'oggetto sociale anzidetto e con carattere non prevalente, potrà inoltre compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, finanziaria, bancaria, promozionale e pubblicitaria, immobiliare e mobiliare a ciò ritenuta utile e/o necessaria ed assumere partecipazioni in altre società, enti o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio; potrà altresì prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali e personali in genere purché dirette al conseguimento dell'oggetto sociale.-----

Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare:--

- le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia;-----
- le attività riservate ad iscritti in Collegi, Ordini o Albi professionali debbono essere affidate a costoro, i quali agiranno autonomamente.-----

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, potrà tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:-----



Alfano
Giuseppe
Mariano
Alfano

Alfano
Giuseppe

Alfano

a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;-----

b) dare adesione a partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori ovvero ad una o più delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo;-----

c) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;-----

d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche con la raccolta di prestiti ai soci, ai sensi di legge, da applicare con apposito regolamento, per il funzionamento di sezione di deposito a risparmio, esclusivamente operante per la raccolta dei prestiti dei soli soci, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;-----

e) partecipare a pubblici appalti e gare.-----

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.-----

La Cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.-----

La Cooperativa potrà ricevere liberalità e donazioni al fine del raggiungimento degli scopi sociali.-----

La Cooperativa potrà effettuare tutti i tipi di attività di

comunicazione di tipo musicale, teatrale, video, cinematogra-
fico, radiotelevisivo, informatico, librario, editoriale tran-
ne quelle quotidiane.-----

Si precisa che le attività di cui sopra, riguardanti l'assun-
zione di partecipazioni e le attività connesse e conseguenzia-
li, nonchè la concessione di garanzie sotto qualsiasi forma,
non saranno svolte in via prevalente o nei confronti del pub-
blico, ma unicamente nei confronti di società controllate e
collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e comunque nel rispet-
to delle limitazioni poste dalle leggi vigenti e dai provvedi-
menti di carattere normativo ed amministrativo emanati dalle
competenti autorità di vigilanza.-----

-----TITOLO III-----

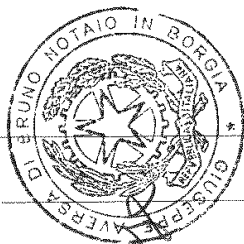
-----SOCI COOPERATORI-----

-----Art. 5 (Soci operatori)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.-----

Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone
fisiche appartenenti alle seguenti categorie: -----

1) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per pro-
fessione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-
lizzazione professionale maturate nei settori di cui
all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamen-
te all'attività della cooperativa e cooperare al suo eserci-
zio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico



Giuseppe Averza

Olivero Merano

Stefano

Stefano

attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.----

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali
adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di
lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e ca-
pacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in
ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione
al medesimo. -----

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-
vità lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di so-
lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei
limiti previsti dalla legge;-----

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche in-
direttamente, dei servizi della cooperativa.-----

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,
pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanzia-
mento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali. -

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-
ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su in-
dicate.-----

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli
inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della
Cooperativa.-----

-----Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

	cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo. -----	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
	peratori.-----	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio-	
	ne dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine	
	di completare la loro formazione, soggetti in grado di contri-	
	buire al raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di ammi-	
	nistrazione al momento dell'ammissione.-----	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.-----	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.-	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso	
	di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo	
	al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spira-	
	re del suddetto termine.-----	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	



Giuseppe Averna

Olivero Massaro

Olivero Massaro

Giuseppe Averna

Giuseppe Averna

Giuseppe Averna

speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo

14 del presente statuto: -----

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----

b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-
menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;-----

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Co-
operativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at-
tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri-
mento nell'organizzazione aziendale.-----

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente
alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di
amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento
della sua ammissione.-----

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-
te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di
recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-
ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci
di cui all'articolo 5 del presente statuto. -----

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-
ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del
consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.-----

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non
previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni
dei soci cooperatori.-----

-----Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Con-	
siglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
contenere, se trattasi di persona fisica:-----	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettro-	
nica e numero di fax;-----	
b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condi-	
zione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; -	
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
scrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superio-	
re ai limiti di legge;-----	
d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di es-	
sere ammesso;-----	
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi al-	
le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;----	
f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
clausola arbitrale contenuta negli articoli 45 e 46 del pre-	
sente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-	
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	
quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-	
vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----	
a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	



Alessandro

Luigi

Alessandro

Luigi

Luigi

dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;--

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.-----

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;-----

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.-----

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:-----

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.-----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché

l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;-----

b) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;-----

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.-----

Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

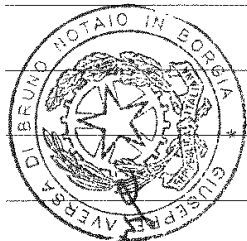
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.-----

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.-----

-----Art. 8 (Diritti ed obblighi dei soci)-----



Giuseppe AverSA

Alene Ieronimo

Luigi

[Signature]

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.-----

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:-----

- del capitale sottoscritto;-----

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;-----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.-----

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a

non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo

espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione ac-

cordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa; --

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.-----

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:-----

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.-----

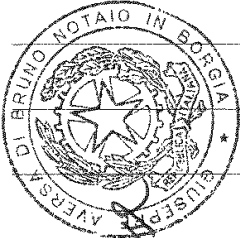
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.-----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.--

-----**Art. 9 - (Accesso allo scambio mutualistico)**-----

La cooperativa organizza la propria attività economica in mo-



Avellino

Luigi

Olivia

Luigi

Luigi

do tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:-----

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;-----

- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.-----

--Art. 10 - (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori) -

Le quote dei soci cooperatori sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte solo con il consenso dell'organo amministrativo.-----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, anche a mano.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.-----

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.-----

-----**Art. 11 - (Acquisto di quote proprie)**-----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della società solo nei casi e nei limiti previsti dall'art. 2529 codice civile.-----

-----**Art. 12 (Perdita della qualità di socio)**-----

La qualità di socio si perde:-----
- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;-----
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.-----

-----**Art. 13 (Recesso del socio)**-----

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-



Giuseppe Averse

Eleonora Montanari

Eleonora Montanari

Roberto Sgarbi

[Signature]

dere il socio:-----

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta
al raggiungimento degli scopi sociali;-----

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe-
so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile
per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specifi-
carsi in dettaglio in apposito regolamento;-----

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
Cooperativa.-----

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano
decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione
in cooperativa.-----

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.---

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante
raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il

Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta
giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti die-
ci giorni la relativa comunicazione al socio mediante racco-
mandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il so-
cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.---

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della

domanda.-----

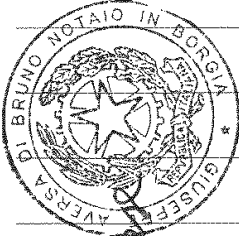
Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.-----

-----**Art. 14 (Esclusione)**-----

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi; -----

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quindici giorni per adeguarsi; -----



Giuseppe Avversano

Olivia Morsano

Roberto Sin

[Signature]

c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo; -----

d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa; -----

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.-----

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.-----

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 45 e 46, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.-----

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.-----

	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rappor-	
	to di lavoro.-----	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.-----	
	----- Art. 15 (Morte del socio) -----	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota inte-	
	ramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui ai successivi articoli 16 e 17. -----	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.-----	
	----- Art. 16 (Rimborso della quota) -----	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate. La liquidazione della partecipazione sociale, even-	
	tualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, compren-	
	de il valore nominale delle quote e il rimborso del soprap-	
	prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del	
	capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del	
	codice civile.-----	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	- 21 -	



Aversa

Giuseppe

Oreste

Roberto

Roberto

dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.-----

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.-----

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codi-

ce civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. -----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

Qualora il numero dei soci diventi inferiore a tre, la cooperativa può reintegrare tale numero entro un anno.-----

-----**TITOLO IV**-----

-----**SOCI SOVVENTORI**-----

-----**Art. 18 (Soci sovventori)**-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

-----**Art. 19 (Conferimento e quote dei soci sovventori)**-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.-----

La quota ha un valore minimo pari ad euro 25 (venticinque).---

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 23,



Luigi Averna

Alene Marzano

Luigi

Luigi

numero uno, lettera b) del presente statuto.-----

-----**Art. 20 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)**-----

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.-----

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 22.-----

-----**Art. 21 (Deliberazione di emissione)**-----

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.-----

-----**Art. 22 (Diritti dei soci sovventori)**-----

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così

disciplinati: -----

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari
a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i
soci cooperatori; -----

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale so-
ciale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul
fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in
proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito
dai soci cooperatori;-----

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un
terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;-----

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come
segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto a prescindere dal valore del capitale sottoscritto;--

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono
superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rap-
presentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque moti-
vo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verran-
no computati applicando un coefficiente correttivo determina-
to dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attri-
buiti per legge e il numero di voti da essi portati; -----

a) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 an-
ni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza
del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica
del recesso stesso.-----



Giuseppe A.

Alene

Alene

Alene

Alene

-----TITOLO V-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

-----Art. 23 - (Patrimonio sociale)-----

Il patrimonio della società è costituito:-----

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato: -----

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-
tati da quote di valore minimo pari a euro 25 (venticinque).-

Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può esse-
re superiore ai limiti di legge;-----

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-
ti nel fondo per il potenziamento aziendale;-----

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di
cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente
non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-
ci deceduti; -----

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-
me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;-----

4) dalla riserva straordinaria;-----

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-
sta per legge. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle
quote sottoscritte.-----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-
to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita

sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

-----**Art. 24 - (Prevalenza della mutualità)**-----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in
prevalenza nell'ambito della mutualità.-----

Pertanto:-----

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-
riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-
mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-
mente versato;-----

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-
ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superio-
re a due punti rispetto al limite massimo previsto per i divi-
dendi;-----

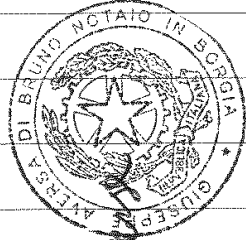
c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;---

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutuali-
stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

-----**Art. 25 - (Capitale sociale)**-----

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valo-
re nominale d'importo non inferiore e non superiore ai limiti
consentiti dalle leggi vigenti.-----

L'importo delle quote sottoscritte, comprensivo del sovrapp-
rezzo e della tassa di ammissione, dovrà essere versato nei
termini stabiliti dall'organo amministrativo.-----



Giuseppe Averna

Oliverio Morosani

Giuseppe

Giuseppe

Nessun socio può avere una quota, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.----

-----Art. 26 - (Bilancio)-----

L'esercizio sociale va dall' 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.---

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta

giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;-----

d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge

31.1.1992, n. 59;-----

e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.-----

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

-----**Art. 27 - (Ristorni)**-----

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-



Giuseppe Averese

Oliverio Mercurio

San Pieri

San Pieri

San Pieri

tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.-----

Per i soci lavoratori si terrà conto di:-----
 - ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;-----
 - qualifica professionale;-----
 - compensi erogati;-----
 - tempo di permanenza in cooperativa;-----
 - tipologia del rapporto di lavoro.-----

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.-----

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale pos-seduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.-----

-----**Art. 28 - (Strumenti finanziari)**-----

La cooperativa può emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo in favore di investitori qualificati.-----

-----**TITOLO VI**-----

-----ORGANI SOCIALI-----

-----Art. 29 (Organi sociali)-----

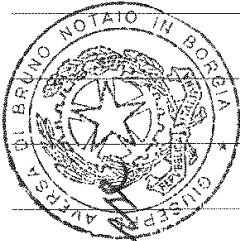
Sono organi della Cooperativa:-----

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

-----Art. 30 - (Assemblea)-----

L'Assemblea:-----

- a) approva il bilancio e destina gli utili;-----
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;-----
- c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;-----
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;-----
- e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;-----
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;-----
- g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;-----
- h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;-----
- i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto;-----



Giuseppe Averna

Alene Montano

j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;-----

k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 14. -----

l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;-----

m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;-----

n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;-----

o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione. -----

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.-----

-----**Art. 31 (Convocazione dell'assemblea)**-----

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.-----

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.-----

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.-----

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.-----

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.----

-----**Art. 32 (Costituzione e quorum deliberativi)**-----

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita



Giuseppe Arnesi

Olene Morano

[Signature]

[Signature]

quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 33.-----

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.-----

-----**Art. 33 (Voto ed intervento)**-----

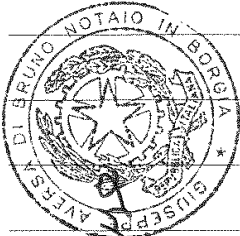
Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto come appresso specificato:-----

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 22.---

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

36 di 50



Giuseppe Alessi

Olivia Mercurio

Luigi...

...

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.-----

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare
nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo
grado o dagli affini entro il secondo che collaborano
all'impresa.-----

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal
loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai mede-
simi designato.-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema
dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assem-
blea, legalmente consentito.-----

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza
relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro si-
stema legalmente deliberato dall'Assemblea.-----

-----**Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)**-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-
nistrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assen-
za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea
stessa, col voto della maggioranza dei presenti.-----

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-
dato da un Notaio.-----

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla
legge.-----

-----Art. 35 (Consiglio di amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea
che ne determina, di volta in volta, il numero.-----

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presi-
dente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di
Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico
socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti
con scopo di lucro.-----

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al
possessione dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge.---

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministrato-
ri sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone in-
dicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione
della carica di amministratore da parte di soggetti non soci,
è subordinata al possessione dei seguenti requisiti di profes-
sionalità e indipendenza oltre a quanto previsto dal preceden-
te comma.-----

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica.-----

Gli Amministratori sono rieleggibili.-----

-----Art. 36 (Compiti del consiglio di amministrazione)-----



Adesso

Giuseppe

Alene Morano

Giuseppe

Alene

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge. -----

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.-----

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convo-

cazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:-----

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;-----

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;-----

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure



Aversano

Giuseppe

Adlene Morsano

Amministratore

Amministratore

trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.-----

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.-----

----Art. 38 (Integrazione del consiglio di amministrazione)----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.-----

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale l'assemblea può essere convocata da ogni socio.-----

-----**Art. 39 (Compensi agli Amministratori)**-----

il Consiglio di Amministrazione e i membri del Comitato Esecutivo, se nominato espletteranno il loro incarico gratuitamente.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di rimborso spese e fine mandato.-----

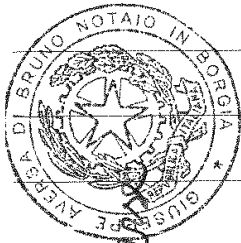
-----**Art. 40 (Rappresentanza)**-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.--

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitori e Procuratori Speciali.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-



A. Rossi

Luigi

Alene Merano

Jim

Suppl

glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

-----Art. 41 - (Organo di controllo)-----

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.-----

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. -----

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.-----

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.-----

-----Art. 42 - (Controllo diretto dei soci)-----

I soci hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di loro fidu-

cia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.-----

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.-----

-----TITOLO VII-----

-----SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

-----Art. 43 - (Scioglimento)-----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.-

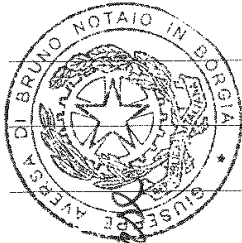
L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.-----

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.-

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:-----

- il numero dei liquidatori;-----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;-----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;-----
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;--
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.----

-----Art. 44 - (Devoluzione)-----



Aversa

Giuseppe

Quere Novero

Quere

Quere

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 27, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;-----

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 27, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti; -----

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.-----

-----TITOLO VIII-----

-----CONTROVERSIE-----

-----Art. 45 - (Clausola arbitrale)-----

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni

assembleari;-----

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o
Sindaci, o nei loro confronti.-----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.-----

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi
soci.-----

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione
alla clausola di cui al comma precedente.-----

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-
golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-
perazione.-----

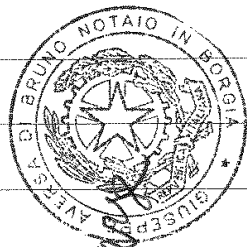
-----**Art. 46 - (Arbitri e procedimento)**-----

Gli arbitri sono in numero di: -----

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini
della determinazione del valore della controversia si tiene
conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui
agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;---

b) tre, per le altre controversie;-----

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-
mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-
mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----



Alessandro Bruno

Fusepe

Olene Mervano

Fin

7/4/20

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.-----

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.-----

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.-----

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.-----

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedono una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.-----

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non

necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.-

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.-----

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.-----

-----TITOLO IX-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

-----Art. 47 - (Regolamenti)-----

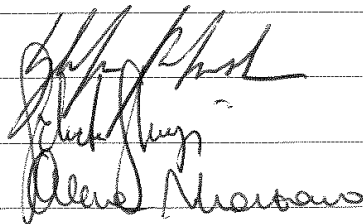
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.-----

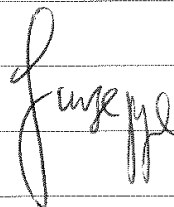
-----Art. 48 - (Rinvio)-----

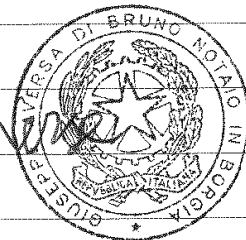
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. -----

Alla Cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e s.m.i.. nonché le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, relativa alla disciplina delle cooperative sociali, e s.m.i., nonché, per quanto compatibili, le norme del Dlgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale e le norme del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore).-----







Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Esente da imposta di bollo

Borgia, 13 dicembre 2019
Firmato digitalmente: Giuseppe Aversa Notaio